



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 148/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 29 settembre 2015, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario - relatore
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Vista la richiesta del Sindaco del **Comune di Borgaro Torinese (TO)**, in data 11 maggio 2015, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte il 15 maggio 2015, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista deliberazione n. 115 del 21 luglio 2015, con la quale questa Sezione, dopo aver dichiarato soggettivamente ed oggettivamente ammissibile la richiesta di parere in oggetto, in attesa della decisione sulla questione di massima sollevata dalla Sezione di controllo per la Regione Lombardia con deliberazione n. 120/2015/QMIG, avente oggetto analogo;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 28 luglio 2015, n. 26;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, dr. Massimo Valero;

OGGETTO DEL PARERE

Con la nota in epigrafe il Sindaco del Comune di Borgaro Torinese (TO) chiede un parere in merito alla possibilità di procedere nel 2015 all'assunzione di un'unità di personale, per effetto di una cessazione intervenuta nel 2013, a conclusione di una procedura concorsuale che, seppure avviata nel 2014, si è conclusa a febbraio 2015. E ciò alla luce della Legge finanziaria statale per il 2015 (L. n. 190/2014) che all'art. 1, commi 424 e 425, ha fissato specifici limiti alle assunzioni da parte degli Enti Locali al fine di favorire la ricollocazione del personale delle Province destinatario di procedure di mobilità.

MERITO

In via preliminare, il Collegio rammenta che la funzione consultiva è diretta a fornire un ausilio all'Ente richiedente per le determinazioni che lo stesso è tenuto ad assumere nell'esercizio delle proprie funzioni, restando ferma la discrezionalità dell'Amministrazione in sede di esercizio delle prerogative gestorie.

Nella richiesta di parere sono richiamati i contenuti del parere n. 32 del 21 aprile 2015 della Sezione del controllo per la Regione Sardegna, reso su analogo quesito, che di seguito si ripercorre.

Sugli attuali limiti alla capacità assunzionale degli Enti Locali soggetti al patto di stabilità interno, sia in merito al tetto di spesa, sia agli spazi consentiti per il *turn over* del personale cessato, previsti dalla vigente normativa (in particolare, dall'art. 3, commi 5, 5bis e 5 quater del D.L. n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014) è intervenuto l'art. 1, comma 424, della L. n. 190/2014 (Legge finanziaria per il 2015).

La disposizione legislativa da ultimo richiamata ha previsto che gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016, destinino le risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.

In merito all'interpretazione tale norma è intervenuta la Circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali chiarendo, tra l'altro, che:

- le risorse da destinare alle finalità di cui al citato comma 424, sono quelle disponibili per gli anni 2015 e 2016 riferite, quindi, alle **cessazioni intervenute nel 2014 e nel 2015**;
- la predetta capacità assunzionale deve essere destinata in via prioritaria all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al **1° gennaio 2015**;
- le risorse rimanenti devono essere destinate ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta;
- **rimangono consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti.**

Con deliberazione n. 19/SEZAUT/2015/QMIG la Sezione delle autonomie ha affrontato diverse questioni, poste dalle Sezioni regionali di controllo per il Piemonte e per la Lombardia,

tutte vertenti sulla corretta interpretazione ed applicazione di quanto dispone l'art. 1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per il 2015. Con successiva deliberazione n. 26/SEZAUT/2015/QMIG del 28 luglio 2015 la Sezione medesima ha inoltre chiarito che *“gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”*.

Peraltro, l'art. 4, comma 3, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), conv. in legge 6 agosto 2015, n. 125, è intervenuto in materia, novellando l'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in legge 11 agosto 2014, n. 114.

Tale norma ora dispone che *“Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”*.

Può dirsi pertanto superata la questione interpretativa in esame nel senso che qualora le cessazioni siano intervenute nel 2013, la capacità assunzionale del 2014, eventualmente rinviata nel 2015, non soggiace alle descritte limitazioni introdotte dalla L. n. 190/2014.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte e all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 29 settembre 2015.

Il Relatore
F.to Dott. Massimo Valero

Il Presidente
F.to Dott. Mario Pischedda

Depositato in Segreteria il 30/09/2015

Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Federico Sola